

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1384

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TRAVAGLIA, AGOGLIATI, ALBERTI
CASELLATI, ASCIUTTI, BASILE, BIANCONI, BOSCKETTO,
COMINCIOLI, COSTA, COZZOLINO, CURTO, D’AMBROSIO,
DE CORATO, DEGENNARO, DEMASI, FABBRI, FERRARA,
FIRRARELLO, FLORINO, GRECO, GUBETTI, IERVOLINO,
IOANNUCCI, IZZO, LAURO, MAGNALBÒ, MAINARDI, MALAN,
MANFREDI, MARANO, MASSUCCO, MEDURI, MONCADA LO
GIUDICE di MONFORTE, MULAS, NOVI, PALOMBO,
PASINATO, PASTORE, PEDRIZZI, PERUZZOTTI, PIANETTA,
PONTONE, RIZZI, SAMBIN, SERVELLO, TREDESE,
VALDITARA e ZORZOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2002

Sui crimini del comunismo nel mondo, istituzione del Tribunale
internazionale «Jan Palach» e della relativa sezione italiana

ONOREVOLI SENATORI. - La mancanza di trasparenza nell'analisi storica delle vicende nazionali può provocare tensioni sociali, generate dal sospetto di una censura di fatto, manipolatrice della verità, e quindi fonte di discriminazione e ingiustizie nei confronti di cittadini ed istituzioni.

Tale situazione distorsiva si verifica abitualmente con l'avvento di modelli politici ispirati all'ideologia, di tipo conseguentemente fideistico, in combinazione con il progressivo degrado e l'omologazione al potere del sistema culturale ed informativo. Un esempio significativo di tale esperienza è stato fornito in tempi recenti dal modello sovietico, che ha somministrato per decenni ai propri cittadini una rappresentazione della realtà ben diversa dalla pratica effettiva.

Esperienze analoghe erano state vissute in tempi più remoti da paesi quali l'Italia e la Germania, che avevano trovato in un intervento esterno il fattore di riequilibrio informativo, ripristinatore della verità. In mancanza di interventi esterni il caso sovietico si è risolto con l'applicazione di uno strumento endogeno, noto come *Glasnost* (trasparenza), che ha distrutto, con un'operazione di autoanalisi, le manipolazioni informative inquinanti la realtà del paese.

Ne è risultato un quadro, ormai a tutti noto, di cui era emersa qualche anticipazione con le dichiarazioni di Krushcev, nell'ambito del XX Congresso del PCUS nel 1956.

Limitando l'analisi all'Europa ed al periodo post-bellico, va rilevato come il fascismo italiano ed il nazional-socialismo in Germania, scomparsi alla fine del conflitto, non avessero potuto «clonare» i rispettivi movimenti in altri paesi, operazione riuscita invece nel dopoguerra al comunismo.

Il recente rilancio di attenzione per le vicende sovietiche, suscitate con contorno di polemiche dalla pubblicazione de «*Il libro nero del comunismo*», induce tuttavia ad un riesame dei fatti riguardanti fascismo, nazional-socialismo e comunismo, onde identificare con metodi comparativi uno sbocco chiarificatore attraverso una soluzione legislativa.

Va innanzitutto definita la natura dei sistemi politici in esame: dando per scontato il consenso univoco sul fatto che il totalitarismo sia un male, per le sue caratteristiche liberticide di oppressione e violenza, e che sia altresì soltanto un genere, appare evidente che in tempi recenti tale genere ha prodotto tre specie più vistose: il fascismo, il nazional-socialismo ed il comunismo, derivanti tutti da una comune matrice unanimemente condannata.

Una volta accettata la matrice comune come genere, si tratta di analizzare le eventuali differenze, di natura e di percorso, fra le tre specie. Allo scopo potrebbe risultare utile la consultazione della sottoriportata tabella sinottica che in modo elementare ed in termini puramente quantitativi, si propone di evidenziare le differenze fra i tre sistemi politici, attribuendo significato negativo in crescendo, con l'aumento degli asterischi.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Caratteristiche	Fascismo	Nazional-socialismo	Comunismo
Libertà politica	***	***	***
Libertà di stampa	***	***	***
Libertà di parola	***	***	***
Libertà di associazione	***	***	***
Omicidi	*	**	***
Eccidi	*	***	***
Campi di concentramento	*	***	***
Deportazioni etniche	—	—	***
Discriminazioni razziali	*	***	*
Durata dittatura	**	*	***
Numerosità popolazioni coinvolte	*	**	***

Qualora si concordasse, sia pure a grandi linee data l'ipersemplificazione dello strumento, sulla validità sostanziale dell'analisi, emergerebbe un'anomalia storica degna di riflessione: mentre il sistema totalitario nazionalsocialista, annullato in forza di un intervento esterno, è stato sottoposto a giudizio e condanna formali davanti al Tribunale di Norimberga, il sistema totalitario comunista, annullato per autodissoluzione, è scampato a tale sorte, in forza di una «franchigia giudiziaria», acquisita per un concorso singolare di fattori favorevoli che ne hanno temporaneamente legittimato la natura antidemocratica. In effetti il patto di alleanza siglato, nel 1939, fra il totalitarismo nazionalsocialista e quello comunista, con l'accordo Hitler-Stalin, aveva dirottato l'aggressività nazionalsocialista contro il sistema dei paesi democratici, che si erano così trovati di fronte un totalitarismo nemico ed a lato un totalitarismo formalmente neutrale. Nel 1941, con l'attacco del totalitarismo nazionalsocialista a quello comunista, quest'ultimo, data la comunanza dell'avversario, si era trovato auto-

maticamente promosso ad alleato del sistema democratico, ricevendo quindi implicitamente un attestato di legittimazione, anche se nulla era cambiato nella sua struttura totalitaria. Si è realizzato in sostanza un sillogismo di tipo «sofistico», così formulato: i paesi democratici hanno combattuto il totalitarismo nazionalsocialista e fascista, il totalitarismo comunista ha combattuto lo stesso avversario, quindi il totalitarismo comunista è democratico.

Con la sconfitta del totalitarismo nazionalsocialista, il sistema comunista aveva teoricamente «liberato» una serie di paesi come la Germania orientale, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania, limitandosi tuttavia a sostituire, con il proprio, il totalitarismo nazionalsocialista, esponendosi quindi alle rivolte democratiche in Germania orientale, Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia, e vedendosi costretto a costruire un simbolo di oppressione come il Muro di Berlino.

La «franchigia giudiziaria», ottenuta in base ad una legittimazione opportunistica, non può tuttavia assumere carattere permanente. La circostanza che un totalitarismo come quello sovietico, autore di crimini più gravi sul piano quantitativo e qualitativo di altri totalitarismi che hanno subito la giusta condanna, sia stato esentato da un giudizio formale, rappresenta un fatto iniquo che può incidere negativamente nella coscienza di un Paese e va quindi rimosso.

La questione dei crimini commessi da uno Stato è stata affrontata per la prima volta dal Tribunale di Norimberga il cui statuto così li codifica:

All'articolo 6a, Crimini contro la pace;

All'articolo 6b, Crimini di guerra;

All'articolo 6c, Crimini contro l'umanità.

I crimini commessi dal totalitarismo comunista rientrano in tutte e tre le categorie sopra menzionate, come dimostrano alcune menzioni a puro titolo esemplificativo:

6a: spartizione della Polonia, annessione all'URSS degli Stati Baltici, della Bucovina del Nord e della Bessarabia, aggressione alla Finlandia;

6b: liquidazione degli ufficiali polacchi nelle fosse di Katyn, soppressione nei *gulag* di soldati tedeschi prigionieri, saccheggio sistematico degli apparati industriali nei paesi occupati;

6c: Azioni di sterminio nei confronti dei Cosacchi, azioni di sterminio nei confronti dei contadini ricchi (*kulaki*), foibe istriane, «triangolo della morte» in Emilia, azioni di sterminio contro gruppi sociali: nobiltà, borghesi, intellettuali, clero, o contro categorie professionali (ufficiali, gendarmi, medici).

Secondo il sopracitato *Libro nero*, i regimi comunisti hanno sulla coscienza, fino ad oggi, il seguente numero di morti:

URSS: 20 milioni

Cina: 65 milioni

Vietnam: 1 milione

Corea del Nord: 2 milioni

Cambogia: 2 milioni

Europa dell'Est: 1 milione

America latina: 150 mila

Africa: 1,7 milioni

Afghanistan: 1,5 milioni

Movimenti comunisti non al potere: 10 mila.

Ci si potrebbe interrogare sull'utilità di una «rivisitazione» della storia comunista in base ad un criterio di confronti criminali, sostenendo che a questa stregua andrebbero chiamate in causa altre storie di oppressione e violenza, esemplificate dalle persecuzioni religiose o dal colonialismo. Indipendentemente dal fatto che la ricerca della verità rappresenta un dovere morale, al di fuori di criteri opportunistici circa l'utilità o meno dell'indagine, nel caso dei totalitarismi di questo secolo l'esigenza appare del tutto giustificata, almeno per due motivi:

1) a parità di efferatezza, due totalitarismi, quello fascista e quello nazionalsocialista,

sono stati formalmente condannati, mentre quello comunista ha goduto della franchigia giudiziaria, creando così una sperequazione intollerabile per la coscienza civile e violando le più elementari regole di *par condicio*. Pur in presenza di tale situazione si continua a demonizzare il fascismo, estinto e condannato, tacendo del comunismo;

2) a differenza dei totalitarismi fascista e nazionalsocialista, che risultano estinti, quello comunista è tuttora vitale: non va dimenticato infatti che solo il 37 per cento della popolazione originariamente sottoposta al regime comunista è stata liberata dal giogo, il che significa che il 63 per cento delle popolazioni inizialmente sottoposte è ancora sottoposto all'oppressione totalitaria. Tale fatto, a parte l'ingiustizia della mancata liberazione, rappresenta una mina vagante per la collettività internazionale, in quanto la mancata condanna ufficiale di un regime politico inaccettabile potrebbe consentirne il rilancio, con gravi rischi per l'equilibrio democratico mondiale.

Nè vale, a vanificare l'opportunità dell'analisi, l'obiezione del troppo tempo trascorso: per altri casi, pur dolorosissimi, ma di rilievo comunque inferiore alla tragedia sovietica, come Piazza Fontana ed Ustica, permane dopo decenni una pungente curiosità, data la collocazione della loro matrice, sospetta alle sinistre.

Calandoci nella realtà italiana a titolo esemplificativo, va notato come la mancanza di una condanna formale del comunismo abbia consentito al Ministro della pubblica istruzione Berlinguer di raccomandare al sistema scolastico nazionale il rispetto e lo studio di un intellettuale come Gramsci, raffinato ermeneuta di una teoria di tolemaica stupidità. È inutile sottolineare il danno che tali iniziative possono arrecare al tessuto culturale, soprattutto giovanile, mentre sembra utile notare che, in caso di esistenza di una condanna formale, al Ministro potrebbe essere imputato, sia pure simbolicamente, il

reato di favoreggiamento o di istigazione a delinquere.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ravvisa come urgente la necessità di porre rimedio ad una situazione di ingiustizia diffusa attraverso l'istituzione di un tribunale che giudichi i crimini del comunismo. Tale tribunale non può che ispirarsi a criteri simbolici e pronunciare quindi giudizi che abbiano soltanto un significato esemplare, capaci di incidere comunque, per il loro valore morale, sulla coscienza della collettività. Non va dimenticato che esistono precedenti autorevoli di tribunali del genere, fra cui in tempi recenti il tribunale Russel, istituito per giudicare i fatti del Vietnam, rappresenta un esempio significativo.

In omaggio alla natura simbolica del tribunale va ricercato un nome di alto significato che ne incarni con immediatezza la missione. Si propone quindi l'istituzione del tribunale «Jan Palach», in omaggio alla memoria di un giovane che ha sacrificato la propria vita alla condanna di un regime giudicato inaccettabile, attribuendo con la rinuncia suprema la massima credibilità al proprio gesto.

L'Italia appare particolarmente adatta a promuovere l'istituzione di tale tribunale e, qualora lo stesso assumesse carattere internazionale, a divenirne la sede. Il nostro paese ha ospitato infatti nel dopoguerra il più numeroso partito comunista occidentale ed è attualmente retto da un governo sostenuto da un partito che non fa mistero della propria fedeltà ai principi marxisti. Anche in termini di legittimazione europea è opportuno che l'Italia, destinata ad entrare nel più ampio consesso avendo al governo due partiti che esibiscono nella loro marca il simbolo della falce e del martello, promuova preliminarmente una riflessione sul significato da attribuire a tale simbolo e sulla realtà che esso nasconde.

Sarebbe assai positivo se, a conclusione dei lavori dell'istituendo tribunale, ogni cittadino italiano potesse sentirsi ugualmente orgoglioso per il fatto di essere sia antifascista

sia anticomunista, rientrando così semplicemente nella categoria degli antitotalitaristi ossia, in positivo, dei genuini democratici, senza mistificazioni semantiche di sorta. Sarebbe altresì positivo se, a conclusione dei lavori, venisse suggerita la messa al bando del simbolo della falce e del martello) relegandolo nel ghetto che già ospita il fascio e la svastica. Si realizzerebbe così una unificazione culturale ecumenica nella valutazione del totalitarismo, ricondotto alla sua natura di *genere*, azzerando la visione emiplegica che ha finora caratterizzato i giudizi sull'argomento.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il presente disegno di legge propone l'istituzione di un tribunale simbolico denominato «Jan Palach», investito della missione di indagare sui crimini del comunismo dal 1917 ai giorni nostri, e di emanare sentenze di valore morale, al fine di consentire alla coscienza collettiva l'acquisizione di un nuovo equilibrio, basato sull'analisi documentata dei fatti.

All'articolo 1 viene proposta l'istituzione della sezione italiana di un tribunale, che si presume debba assumere carattere internazionale, con finalità dirette ad indagare sui crimini commessi dal comunismo nel mondo, esprimendo quindi un giudizio al riguardo. In omaggio alla memoria di un giovane che ha sacrificato la propria vita in segno di protesta contro l'oppressione comunista, si propone che il nome del tribunale stesso sia dedicato alla memoria di Jan Palach.

All'articolo 2 si attribuisce al Governo italiano il compito di operare presso i competenti organismi internazionali al fine di promuovere l'istituzione di detto tribunale a livello mondiale.

Al tribunale viene affidato il compito di indagare sui crimini legati all'attività di governi comunisti nelle aree seguenti:

- a) crimini di guerra;
- b) crimini contro l'umanità;
- c) crimini contro la pace.

Nella consapevolezza delle difficoltà che potrà incontrare la pronuncia di condanna di tipo tradizionale si auspica per lo meno l'emanazione di giudizi simbolici, ricchi comunque di significato per la coscienza della collettività.

Vengono suggerite inoltre le categorie candidabili a partecipare alla composizione

del tribunale, come i premi Nobel per la pace, i ricercatori e studiosi particolarmente esperti nell'analisi del problema, un magistrato con almeno venti anni di attività per ogni Stato aderente.

All'articolo 3 si propongono le modalità di finanziamento dell'istituendo tribunale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la sezione italiana del Tribunale internazionale sui crimini del comunismo nel mondo, denominato «Tribunale Jan Palach».

Art. 2.

1. Il Governo si attiva presso gli organismi internazionali competenti al fine di promuovere la costituzione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del «Tribunale Jan Palach», secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Tribunale indaga sui crimini del comunismo dal 1917 ad oggi al fine di giudicare i responsabili;

b) possono fare parte del Tribunale i premi Nobel per la pace, gli studiosi e ricercatori che si siano distinti a livello internazionale nell'analisi del problema e un delegato per ogni Stato aderente al tribunale, scelto tra magistrati con più di venti anni di attività;

c) il Tribunale indaga sui crimini:

- 1) di guerra;
- 2) contro l'umanità;
- 3) contro la pace;

d) il Tribunale in particolare individua i casi di violazione della libertà politica, di stampa, di parola, di associazione, gli omicidi, gli eccidi, la costituzione di campi di concentramento, le deportazioni etniche e le discriminazioni razziali poste in essere dai regimi comunisti nel mondo;

e) le eventuali condanne possono avere anche significato meramente simbolico ove non sussistano gli elementi e le condizioni

per una condanna di tipo tradizionale; in ogni caso le condanne devono poter incidere, per il loro valore morale, sulla coscienza della collettività.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 516.457 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.